

**DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2020**  
**482/2020/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA PITAGORA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1135<sup>a</sup> riunione del 24 novembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i. (nel seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2019 566/2019/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023" (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo;
- il "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" di trasmissione nazionale, adottato da Terna S.p.A. (di seguito rispettivamente: Codice di Rete e Terna);
- la Norma CEI 0-16 recante "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica" (di seguito: Norma CEI 0-16);

- la Norma CEI EN 50160 recante “Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell’energia elettrica” (di seguito: Norma CEI EN 50160);
- il “Regolamento di esercizio per il funzionamento in parallelo con la rete di trasmissione nazionale degli impianti di produzione eolica “Pitagora” e “S. Anna” della Pitagora S.r.l. di Cutro (Kr) e Capo Rizzuto (Kr)”, sottoscritto in data 25 luglio 2012 tra Pitagora S.r.l., e-distribuzione S.p.A. e Terna S.p.A. (di seguito: Regolamento di esercizio);
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Pitagora S.r.l. (di seguito anche: reclamante o Pitagora) ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 3 giugno 2020 (prot. Autorità 17373 del 3 giugno 2020), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) il presunto mancato rispetto degli standard di qualità e continuità del servizio di distribuzione, nonché la presunta mancata manutenzione della Cabina Primaria (nel seguito anche: CP) “Isola di Capo Rizzuto”, di competenza di e-distribuzione stessa, che avrebbero determinato rispettivamente il mancato rilevamento e la causazione stessa di un guasto all’interno della menzionata CP, guasto che ha comportato il fermo dei due propri impianti di produzione eolica “Pitagora” e “S. Anna” (nel seguito anche: impianti di produzione);
2. in data 22 giugno 2020 (prot. 19584), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo, indirizzando per conoscenza detta comunicazione anche a Terna S.p.A. (nel seguito anche: Terna), al fine di garantire la più ampia partecipazione al procedimento, in considerazione dei fatti rappresentati nel reclamo e delle relative allegazioni documentali;
3. in data 7 luglio 2020 (prot. Autorità 21674 dell’8 luglio 2020), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. in data 9 luglio 2020 (prot. Autorità 21989 del 10 luglio 2020), Pitagora ha replicato alla memoria del gestore;
5. in data 14 luglio 2020 (prot. 22442), l’Autorità ha chiesto al gestore ed a Terna alcune informazioni;
6. in data 24 luglio 2020, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 14 luglio 2020, mediante due comunicazioni distinte: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 24007 del 27 luglio 2020) priva dei relativi allegati, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 23985 del 27 luglio 2020) corredata di detti allegati;

7. in data 24 luglio 2020 (prot. Autorità 23992 del 27 luglio 2020), anche Terna ha fornito riscontro alla richiesta del 14 luglio 2020;
8. in data 30 luglio 2020 (prot. Autorità 24828 del 31 luglio 2020), Pitagora ha replicato alle citate risposte del gestore e di Terna, entrambe del 24 luglio 2020, lamentando, tra l'altro, il mancato ricevimento degli allegati indicati nella citata nota di e-distribuzione del 24 luglio 2020;
9. in data 4 agosto 2020 (prot. 25359), l'Autorità ha chiesto al gestore di integrare la risposta del 24 luglio 2020 alla richiesta di informazioni del 14 luglio 2020, chiedendo, in particolare, di indicare le eventuali ragioni della mancata messa a disposizione anche a Pitagora ed a Terna degli allegati relativi alla citata risposta del 24 luglio 2020;
10. in data 7 agosto 2020 (prot. Autorità 25883 del 7 agosto 2020), il gestore ha fornito le proprie motivazioni di riservatezza, in riscontro alla richiesta del 4 agosto 2020;
11. in data 14 agosto 2020 (prot. Autorità 26238 del 17 agosto 2020), Pitagora ha replicato alle motivazioni di riservatezza indicate dal gestore nella nota del 7 agosto 2020;
12. in data 17 settembre 2020 (prot. 29209), l'Autorità ha, da un lato indicato al gestore - in relazione alle esigenze di riservatezza rappresentate - quelle ritenute meritevoli di tutela, chiedendo, quindi, allo stesso di rendere disponibile a Pitagora e Terna la documentazione in precedenza non trasmessa con alcune indicate omissioni: dall'altro, ha chiesto al gestore ed a Terna alcune ulteriori informazioni;
13. in data 25 settembre 2020 (prot. Autorità 30320 del 25 settembre 2020), il gestore ha trasmesso a Pitagora e a Terna la documentazione con le omissioni indicate, nonché risposto alla richiesta del 17 settembre 2020;
14. in data 28 settembre 2020 (prot. Autorità 30555 del 28 settembre 2020), anche Terna ha fornito riscontro alla richiesta del 17 settembre 2020;
15. in data 5 ottobre 2020 (prot. Autorità 31401 del 5 ottobre 2020), Pitagora ha replicato alle citate risposte del gestore del 25 settembre 2020 e di Terna del 28 settembre 2020;
16. in data 27 ottobre 2020, la Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

#### **QUADRO NORMATIVO:**

17. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:
  - a) l'articolo 2, comma 25<sup>ter</sup> del decreto legislativo 79/99, ai sensi del quale il Gestore del sistema di distribuzione è responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione;
  - b) il TIQE e, segnatamente:
    - l'articolo 1, comma 1, lettera s), ai sensi del quale per i sistemi polifase *"...interruzione è la condizione nella quale la tensione sul punto di prelievo o immissione dell'energia elettrica di un utente è inferiore al*

- 5% della tensione dichiarata su tutte le fasi di alimentazione (definizione tratta dalla norma CEI EN 50160)...”;*
- *l’articolo 1, comma 1 lettera kk), per cui “...il sistema di telecontrollo è il sistema di gestione e di supervisione a distanza della rete di distribuzione in alta e media tensione atto a registrare in modo automatico e continuo gli eventi di apertura e chiusura di interruttori o di altri organi di manovra (causati sia da comandi a distanza, sia da interventi di protezioni o di dispositivi automatici) e gli eventi di mancanza di tensione nel punto di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale o con altre imprese distributrici, nonché atto a consentire la successiva consultazione dei dati registrati...”;*
  - c) il Codice di Rete di Terna e, in particolare, il punto 1B.3.5.2, il quale prevede che per l’interruzione di fase non sono adottate protezioni specifiche sulla Rete di Trasmissione Nazionale (nel seguito anche: RTN);
  - d) la Norma CEI 0-16 e, in particolare, il punto 5.1.2.2, secondo il quale non sono adottate misure contro l’interruzione di fase;
  - e) la Norma CEI EN 50160 e, in particolare, il punto 3.19, Nota 6, ai sensi della quale “...per i sistemi polifase, un’interruzione si verifica quando la tensione cade al di sotto del 5 % della tensione di riferimento su tutte le fasi (altrimenti, essa è considerata un buco di tensione)...”;
  - f) il Regolamento di esercizio e, in particolare:
    - il paragrafo 6.2, primo periodo, ai sensi del quale Pitagora, e-distribuzione e Terna hanno a loro carico le attività di mantenimento sulle parti di rispettiva competenza patrimoniale;
    - il paragrafo 6.2, terzo periodo, ai sensi del quale Pitagora ha l’obbligo di assicurare un fuori servizio del collegamento verso la CP di 5 giorni ogni 4 anni per consentire a Terna ed e-distribuzione di effettuare i controlli tecnici degli impianti in alta tensione.

#### **QUADRO FATTUALE:**

18. Di seguito si espone la ricostruzione fattuale della vicenda in esame, comprensiva anche delle allegazioni fattuali e delle informazioni, chieste dall’Autorità a Terna al fine di acquisire il più ampio quadro conoscitivo dei fatti oggetto di causa e dalla stessa fornite;
19. le misure/segnalazioni/informazioni afferenti alla linea n. 937 a 150 kV (che collega gli impianti di produzione alla CP Isola di Capo Rizzuto) le quali vengono rilevate da Terna presso la “Cabina Utente Pitagora” sono la posizione degli interruttori di arrivo di linea dei due trasformatori lato 150 kV (indicati con Q152\_ATL, Q152\_AT1 e Q152\_AT2), le misure di potenza attiva e reattiva sui due montanti verso l’impianto del Produttore e le misure di potenza attiva, reattiva e di corrente sul montante arrivo linea (linea 937 presso la CU Pitagora), nonché la misura di tensione e di frequenza da uno dei tre Trasformatori di Tensione (TV) di sbarre del Produttore; quelle rilevate “presso la CP Isola di Capo Rizzuto per lo

- stallo linea n. 937 Pitagora”, sono la posizione dell’interruttore Q\_152 (di e-distribuzione e da questa comandato) e le misure di potenza attiva, reattiva e di corrente;
20. alle ore 4.20 del 15 febbraio 2020, nella Cabina Utente Pitagora si è verificata l’apertura degli interruttori a 150 kV dei TR1 e TR2 del produttore (identificati con i suddetti codici Q152\_AT1 e Q152\_AT2), senza contestuali segnalazioni di allarme o variazione di stato, tra cui in particolare l’apertura del citato interruttore Q\_152 nella menzionata CP di e-distribuzione;
  21. al di là della non perfetta coincidenza nella tempistica della interlocuzione telefonica intercorsa tra Pitagora e Terna immediatamente dopo l’apertura degli interruttori Q152\_AT1 e Q152\_AT2 (Terna riferisce una prima propria chiamata a Pitagora subito dopo la loro apertura per chiedere una verifica degli impianti, mentre Pitagora dichiara di essere stata la prima a chiamare Terna alle ore 06.44 (tramite il Supervisore di Impianto) a seguito della visione dell’apertura dei suddetti interruttori), è pacifico che sia stata Terna (che sul punto ha richiamato il paragrafo 4.4, decimo periodo del Regolamento di esercizio, per cui in caso di disservizio sia in rete sia presso il Produttore, il Ripartitore (cioè Terna stessa) provvederà a far attuare agli operatori interessati le azioni necessarie per il ripristino del servizio) a chiedere a Pitagora - stante lo stato di regolare funzionamento della rete in alta tensione e l’assenza di allarmi o di segnalazioni di apertura dell’interruttore di linea nella suddetta CP di e-distribuzione - di eseguire una ispezione dei propri impianti di produzione;
  22. alle ore 7.05 del 15 febbraio 2020, Pitagora (tramite il Supervisore di Impianto) ha chiesto all’O&M Contractor di intervenire con urgenza sul SET Pitagora per tentare il ripristino;
  23. dopo che Pitagora ha aperto alle ore 13.18 del 15 febbraio 2020 l’interruttore della linea n. 937 (nella CU Pitagora), alle successive ore 20.14 Pitagora stessa ha inviato un mail comunicando a Terna che le unità degli impianti di produzione “... *rimarranno scollegate dalla rete per un guasto ad un TV di sbarra...Abbiamo individuato la possibilità di utilizzare un TVI di riserva per poter rimettere gli impianti in parallelo alla rete AT...*”, chiedendo a Terna supporto per individuare la soluzione più idonea che permettesse di “...*riprendere quanto prima la produzione, garantendo al contempo la sicurezza dei rispettivi impianti...*”;
  24. alle ore 17.45 del 16 febbraio 2020, Pitagora ha comunicato a Terna che “... *da una lettura effettuata su un ulteriore TVI presente in impianto rileviamo l’assenza di tensione sulla fase 8. A questo punto riteniamo che manchi tensione dalla rete AT, o sulla Vs linea 150kV o in CP ENEL di Isola Capo Rizzuto...*”, chiedendo a Terna stessa di “...*richiedere ad Enel una verifica urgente in CP...*”;
  25. ricevuta detta comunicazione da Pitagora, Terna ha telefonicamente contattato il competente Centro operativo di e-distribuzione, chiedendo un sopralluogo nella CP “Isola Capo Rizzuto” per verificare l’integrità delle tre fasi;
  26. alle ore 19.15 del 16 febbraio 2020 e-distribuzione ha effettuato un sopralluogo sul posto ove insiste la CP in questione durante il quale è stato constatato un guasto

che ha interessato una singola fase degli impianti elettrici della connessione in alta tensione;

27. alle ore 20.04 del 16 febbraio 2020, e-distribuzione ha comunicato a Terna la presenza di detto guasto nella CP e si è attivata per la risoluzione dello stesso, mentre Terna ha informato Pitagora della presenza del guasto nella CP in parola;
28. alle ore 16.30 del 17 febbraio 2020, e-distribuzione ha concluso gli interventi di propria competenza per la risoluzione del guasto nella CP interessata - mediante la chiusura dell'interruttore Q152 - senza che si rendesse necessario l'intervento da parte di Terna;
29. in data 3 aprile 2020, Pitagora ha presentato reclamo nei confronti di e-distribuzione ex art. 3 della Disciplina, imputando alla stessa la responsabilità del verificarsi del guasto a causa di carenza di manutenzione della CP in questione, nonché il ritardo nella riparazione dello stesso, in quanto non rilevato dai propri sistemi di telecontrollo;
30. in data 4 maggio 2020, e-distribuzione ha respinto il suddetto reclamo, per cui Pitagora ha presentato l'odierno reclamo all'Autorità.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

31. Il reclamante contesta la “...mancata sorveglianza da parte di Enel Distribuzione S.p.A. in ordine a quanto occorso presso la Cabina Primaria...” che integrerebbe una “...condotta gravemente in violazione delle disposizioni normative volte a garantire gli standard di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione...”;
32. Pitagora lamenta, inoltre, che il gestore non ha fornito alcuna giustificazione né in ordine alle cause del guasto, né in ordine alle cause del tardivo intervento di ripristino, avvenuto “...solo successivamente a diversi solleciti trasmessi dalla scrivente Società a Terna S.p.A...”;
33. ed invero, per Pitagora e-distribuzione, in qualità di distributore, è obbligata a garantire “...il costante monitoraggio delle interruzioni senza preavviso che si registrano sulla rete e sulle strutture di propria competenza...” dovendo l'impresa distributrice, ai sensi del TIQE “...effettuare la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, mediante un sistema di telecontrollo o altra strumentazione...installati su tutte le linee AT e MT di distribuzione dell'energia elettrica...”;
34. Pitagora, fa presente di esercire un sistema trifase dove “...lo scollegamento fisico di una delle fasi determina una tensione pari a zero sulla fase interessata dal guasto...”, per cui è “...tecnicamente impossibile escludere una “interruzione” nel caso in cui una delle fasi di un sistema trifase è pari a zero...”;
35. Pitagora sottolinea, inoltre, che la tensione è da considerarsi nulla se lo è anche su una delle tre fasi, come accaduto in occasione del guasto oggetto del reclamo;
36. Pitagora, quindi, contesta l'idoneità del sistema di telecontrollo di e-distribuzione non essendo stato in grado, in base allo stesso, di immediatamente avvedersi del guasto, mentre il gestore avrebbe l'obbligo di disporre di adeguati sistemi di telecontrollo e di garantire il costante monitoraggio della rete;

37. ad avviso del reclamante, invero, secondo le disposizioni del TIQE il telecontrollo deve registrare in modo automatico e continuo gli eventi di mancanza di tensione nel punto di interconnessione con la RTN o con altre imprese distributrici, per cui è *“...inverosimile e grave che un “avanzato” sistema di telecontrollo, anche considerate le previsioni sopra richiamate, non sia in grado di rilevare guasti quali quelli in discussione e altrettanto grave è che, per 60 (sessanta) ore dal verificarsi della fusione del conduttore, E-Distribuzione abbia “...mancato di verificare...”* i dati riscontrati dal sistema di telecontrollo *“...tanto che la consapevolezza del guasto è intervenuta solo dopo la richiesta trasmessa da Terna e a E-Distribuzione...”*;
38. del resto, Pitagora evidenzia come - dall’ora (4.30 del 15 febbraio 2020) in cui presso gli impianti della reclamante è intervenuta l’apertura dell’interruttore Q152/ATL -*“...il centro operativo di Catanzaro abbia registrato un’anomalia sotto la voce “Fuori Limite Bassa Tensione...”* e - nonostante che tale segnale di anomalia sia stato registrato per lungo tempo - e-distribuzione non ha provveduto a ispezionare i propri sistemi, essendo invece intervenuto su di essi *“...solo dopo espressa sollecitazione di Terna...”*;
39. Pitagora ritiene, altresì, che alla base del guasto vi sia la mancata esecuzione delle necessarie attività di manutenzione da parte di e-distribuzione, gravanti sul gestore responsabile delle relative attività ordinarie di controllo e gestione dell’infrastruttura di rete;
40. più in particolare, la responsabilità del guasto deve ascriversi a e-distribuzione, in primo luogo in quanto la causa della disalimentazione degli impianti è stata identificata in un guasto non riconducibile ad alcun evento di forza maggiore, per cui lo stesso deve ritenersi causato dalla mancata esecuzione delle necessarie attività di manutenzione;
41. in tal senso, Pitagora richiama in primo luogo l’articolo 7.4 del Regolamento di Esercizio per cui *“...qualsiasi responsabilità, anche relativa a danni, a persone o cose, derivante dall’esercizio e dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature, spetta a ciascuna delle parti in ragione delle rispettive competenze e proprietà...”*, ma anche, più in generale, le previsioni relative alla responsabilità del gestore sulla gestione e manutenzione della rete contenute nella direttiva 2009/72/CE e nell’articolo 2, comma 25 *ter* del decreto legislativo 79/99;
42. ad avviso del reclamante, la valutazione meramente tecnica del guasto occorso, ovvero la disalimentazione di una delle tre fasi a causa della fusione del conduttore, porta a ritenere che una diligente e adeguata attività di manutenzione e controllo della CP in questione avrebbe permesso di evitare il guasto che ha poi causato la lunga disalimentazione non programmata;
43. ma ancor più, Pitagora lamenta l’asserita inosservanza, da parte di e-distribuzione, dell’articolo 6.2 del Regolamento di esercizio, in virtù del quale Pitagora ha l’obbligo di assicurare un fuori servizio del collegamento verso la CP di 5 giorni ogni 4 anni per consentire a Terna ed e-distribuzione di effettuare i controlli tecnici degli impianti in alta tensione;

44. il reclamante afferma di non aver, invero, mai ricevuto richieste di coordinamento e/o preavvisi di disalimentazioni programmate connesse all'esecuzione di attività di manutenzione della Cabina Primaria "Isola di Capo Rizzuto", se non per due sporadici interventi avvenuti nel marzo 2014 e nel novembre 2015, che comunque hanno riguardato i Sezionatori AT e, quindi, componenti diversi "...da quello interessato dal guasto...": ciò rende "...evidente come Enel Distribuzione S.p.A. non abbia mai eseguito interventi di manutenzione presso detta Cabina...";
45. Pitagora sottolinea che il menzionato articolo 6.2 "...nel definire i termini minimi di fermo impianto per l'esecuzione di attività di manutenzione, fissa uno standard minimo di attività (di manutenzione e, dunque, fermo impianto) che deve essere assicurato da tutte le parti al fine di garantire la regolare manutenzione delle infrastrutture in condizioni di sicurezza...";
46. Pitagora evidenzia anche come il documento "Ispezione termografica/ultrasuoni/controlli EAC/ADM" ed il documento "Impianto AT-MT - Ispezione Generale" non abbiano "...alcun carattere esplicativo e non siano dunque in alcun modo dirimenti...";
47. infatti, soprattutto dal primo documento citato non è possibile "...evincere "oggettivamente" quale sia il componente di rete oggetto del guasto e gli esiti della termografia che - eventualmente - ha interessato tale componente...";
48. per il reclamante detti documenti riportano "...una mera check list di attività senza però riportarne l'esito (positivo o negativo). Inoltre, non vengono prodotti i documenti predisposti in seguito alla conclusione dell'intervento tecnico...";
49. il reclamante chiede, quindi, all'Autorità di "...voler riconoscere la responsabilità di Enel Distribuzione S.p.A., nonché di voler riconoscere i danni subiti dagli Impianti e dalla Società quantificabili in un ammontare non inferiore ad Euro 281.621,54...".

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

50. Il gestore evidenzia, in primo luogo, che il guasto occorso - determinato dal cedimento di una connessione di una singola fase nella CP - "...non si configura come interruzione del servizio elettrico...", precisando, quindi, che "...l'anomalia segnalata dalla reclamante, consistente nell'apertura degli interruttori di alta tensione con conseguente blocco della produzione di entrambi gli impianti di produzione, non era tecnicamente rilevabile dai sistemi della scrivente società in termini di interruzione e, pertanto, sebbene e-distribuzione si sia dotata di un avanzato sistema di telecontrollo sui propri impianti di distribuzione, cionondimeno non avrebbe potuto rilevarlo in mancanza di una specifica richiesta di Terna...";
51. il gestore richiama al tal proposito il paragrafo 3.19 della norma CEI EN 50160 per cui "...per interruzione dell'alimentazione si intende "la condizione nella quale la tensione ai terminali di fornitura è inferiore al 5% della tensione di riferimento". Nel caso specifico, invece, dal sistema di telecontrollo di e-distribuzione risulta

- che la tensione di alimentazione riconducibile all'anomalia in questione era pari a 89,9 kV (valore > 5% della tensione di riferimento)...";*
52. *peraltro, il gestore sottolinea che il giorno del guasto (15 febbraio 2020) "...non si è verificato alcun intervento delle protezioni della linea di alta tensione sicchè il Centro Operativo di Catanzaro della scrivente società, territorialmente competente, è venuto a conoscenza del disservizio occorso dalla reclamante solo nel tardo pomeriggio del 16 febbraio 2020, ovvero solo a seguito della specifica segnalazione effettuata da Terna...";*
53. *ed invero, una volta ricevuta detta segnalazione, il gestore dichiara di aver "... prontamente effettuato un sopralluogo...durante il quale si è constatato che il guasto ha interessato una singola fase degli impianti elettrici della connessione in alta tensione; questa tipologia di guasto, pur non determinando l'interruzione della fornitura bensì l'alimentazione della stessa con le altre due fasi, non ha consentito alla reclamante di immettere l'energia in rete prodotta dagli impianti...";*
54. *il gestore evidenzia, inoltre, che "...immediatamente a ridosso del sopralluogo in corso, sempre in data 16 febbraio 2020, la scrivente società si è subito attivata per recuperare con urgenza i componenti elettromeccanici necessari alla riparazione del guasto, consentendo così di ripristinare definitivamente la connessione nella mattinata del giorno successivo...";*
55. *sulla base dei fatti occorsi, il gestore ribadisce la propria "...estraneità in ordine ad asserite responsabilità ovvero ritardi riconducibili al ripristino del disservizio occorso, atteso che e-distribuzione non era nelle condizioni di poter intervenire prima della richiesta pervenuta dalla società Terna...";*
56. *il gestore contesta, poi, le asserite inadempienze relative a carenze manutentive sugli impianti di propria competenza, in quanto lo stesso "...esercisce le proprie reti ed infrastrutture nel rigoroso rispetto della normativa tecnica di settore, circostanza che, evidentemente, non può essere disattesa da improbabili considerazioni e valutazioni deduttive effettuate dal produttore, con specifico riferimento alla mancanza di richieste di disalimentazione programmate connesse all'esecuzione dell'attività di manutenzione della Cabina Primaria in questione e che, a suo dire, comproverebbero la mancanza di interventi...";*
57. *del resto, il gestore non ravvisa incongruenze tra le previsioni di "fuori servizio" contenute nel Regolamento di esercizio e l'eventuale mancanza di richieste di "fuori servizio", in quanto in base a detto Regolamento "...sussiste un obbligo in capo al produttore di garantire il "fuori servizio" di 5 giorni ogni 4 anni per permettere di effettuare il controllo tecnico, ove necessario, non sussistendo al contrario un obbligo in capo al Gestore di Rete di richiedere tale adempimento laddove non se ne ravvisino i presupposti in ragioni di altri interventi esplorativi e manutentivi effettuati sugli impianti che escludano la necessità del suddetto fermo impianto...";*
58. *il gestore, quindi, sottolinea di aver posto in essere "...tutte le attività di ispezione e manutenzione necessarie a garantire la continuità e la qualità del servizio*

*erogato, per le quali non sempre si è reso necessario richiedere alla reclamante il fermo impianto...”;*

59. in ogni caso, il gestore fa presente che si sono verificate due attività di manutenzione per le quali è stato richiesto il fermo impianto, rispettivamente nelle date 26 marzo 2014 e 9 novembre 2015;
60. il gestore aggiunge che tutte le attività di verifica periodica, che riguardano gli impianti della Cabina Primaria interessati dal guasto, “...sono state regolarmente eseguite...”, dichiarando, in particolare, che l’ultima ispezione generale d’impianto e l’ultima ispezione termografica sono state eseguite rispettivamente in data 4 ottobre 2019 e in data 2 ottobre 2019 e “...In entrambe le ispezioni non è stata riscontrata nessuna criticità...”;
61. infine, il gestore osserva che la richiesta risarcitoria, avanzata nei propri riguardi, non può essere valutata nella presente sede giustiziale, “...non essendo di competenza di ARERA procedere con una quantificazione degli importi maturati sulla scorta dell’energia ipoteticamente producibile...”;
62. pertanto, e-distribuzione ritiene che non sussistano le condizioni per l’accoglimento del reclamo.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

63. Occorre preliminarmente osservare che, con il presente reclamo, Pitagora ha chiesto, oltre all’accertamento della non conformità della condotta di e-distribuzione alla regolazione, il riconoscimento dei “...danni subiti dagli Impianti e dalla Società quantificabili in un ammontare non inferiore ad Euro 281.621,54...” derivanti dalla condotta del gestore;
64. a tal proposito, si fa presente che le istanze di natura risarcitoria non rientrano nella potestà cognitiva propria della funzione giustiziale (e, più in generale, nelle funzioni istituzionali dell’Autorità), in base alla legislazione primaria vigente (ferma restando la facoltà per l’interessato di far valere le stesse nella competente sede giurisdizionale, ove si ritenga danneggiato dalla condotta del gestore);
65. pertanto, il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla asserita inidoneità del sistema di telecontrollo di e-distribuzione a rilevare il guasto occorso nella Cabina Primaria “Isola di Capo Rizzuto” (e, quindi sulla tardività nella riparazione dello stesso) e sulla presunta derivazione di tale guasto dall’assenza di attività di manutenzione sulla cabina stessa;
66. a tal proposito, giova precisare che, dagli elementi tecnici acquisiti, gli impianti di produzione di Pitagora risultano connessi alla RTN a 150 kV, con configurazione “in antenna” tramite la linea n. 937 di Terna collegata alla Cabina Primaria “Isola Capo Rizzuto”, gestita in telecontrollo dal Centro operativo di Catanzaro di e-distribuzione;
67. il guasto avvenuto nella CP di e-distribuzione - consistito precisamente nell’interruzione di una delle tre fasi afferenti alla citata linea n. 937 alimentante in antenna l’impianto di produzione di Pitagora - ha determinato il fuori servizio dell’impianto stesso;

68. ciò detto, occorre osservare che Terna, in quanto gestore della RTN, in generale dispone in tempo reale di determinate informazioni relative alla CP (quali la posizione degli interruttori, la potenza attiva e reattiva, la corrente) e può impartire ordini agli utenti connessi alla rete, funzionali alle attività di ripristino del servizio;
69. a propria volta, al fine di telecontrollare la CP (nel caso dal Centro operativo di Catanzaro), e-distribuzione dispone di allarmi - cioè eventi evidenziati all'operatore al momento stesso del loro accadimento - e segnalazioni - cioè eventi che non sono evidenziati all'operatore al momento del loro accadimento, ma registrati per successive analisi *a posteriori*;
70. occorre, altresì, osservare che la gestione degli impianti di Pitagora, Terna ed e-distribuzione, funzionali al mantenimento della connessione alla RTN dello stesso impianto di produzione, è regolamentata, in particolare, dal Codice di Rete, dalle Norme CEI, nonché dal Regolamento di esercizio;
71. orbene, a seguito delle informazioni e della documentazione acquisite agli atti del procedimento nel corso dell'ampia e complessa istruttoria - e sulla base della citata normativa inerente agli aspetti regolatori e tecnici - è possibile osservare quanto segue;
72. Terna, in quanto soggetto responsabile del funzionamento sicuro ed affidabile del sistema elettrico, con riferimento alle Cabine Primarie delle imprese distributrici utilizza i segnali e le informazioni relativi allo stato degli interruttori, ad allarmi ed interventi delle protezioni; dispone, poi, di ulteriori informazioni sullo stato della rete, registrate per eventuali successive analisi;
73. in base dalle informazioni conseguenti al guasto in esame e disponibili in tempo reale per il loro utilizzo da parte di Terna - in particolare la mancanza di allarmi o di intervento delle protezioni - quest'ultima ha desunto l'accadimento di un guasto interno agli impianti di Pitagora e l'assenza di guasti sugli impianti in alta tensione della RTN (presso la CP in parola e lungo la linea 937);
74. la conseguente comunicazione di Terna a Pitagora di ispezionare l'impianto di produzione appare, quindi, coerente con le informazioni disponibili a Terna sulla base degli obblighi di gestione del sistema elettrico;
75. è, parimenti, coerente con detto quadro regolatorio (e con la sequenza dei fatti emersi nel corso dell'istruttoria) che Terna abbia allertato e-distribuzione alla verifica degli impianti della CP dopo la comunicazione ricevuta da Pitagora con mail del 16 febbraio 2020 ore 17.45 - in cui la stessa Pitagora indicava l'assenza di guasti presso i propri impianti di produzione e la perdurante mancanza di tensione sulla fase 8, chiedendo a Terna di allertare e-distribuzione - anche perché Terna aveva ricevuto, sempre da Pitagora, una precedente comunicazione, (con la citata mail del 15 febbraio 2020 ore 20.14), nella quale la reclamante aveva comunicato a Terna lo scollegamento dei propri impianti, "...per un guasto ad un TV di sbarra...", chiedendo il supporto alla medesima Terna per "...riprendere quanto prima la produzione...";
76. alla luce di quanto sopra, fermo restando che Terna non è stata destinataria del reclamo (essendo stata coinvolta dall'Autorità nel procedimento quale soggetto depositario di informazioni funzionali alla più ampia ricostruzione del quadro

- conoscitivo giuridico e fattuale), si osserva che, comunque, i fatti acquisiti al presente procedimento integranti la condotta di Terna non appaiono presentare criticità rispetto alla vigente regolazione;
77. ciò posto, la valutazione della fondatezza delle doglianze del reclamo si incentra esclusivamente sulla verifica della condotta posta in essere da e-distribuzione;
  78. a tal proposito, può da subito dirsi che non si rinvencono criticità nel fatto che e-distribuzione non abbia avuto immediata evidenza del guasto nella CP di competenza, non essendo prescritta, in coerenza con la tipologia di guasto occorso, la dotazione di segnalazioni di allarmi o di apertura di interruttori o intervento delle protezioni;
  79. ed invero, per la tipologia del guasto avvenuto nella CP in parola (interruzione di una fase del sistema trifase in alta tensione della RTN) non sono prescritti interventi delle protezioni con conseguenti allarmi, come indicato nel Codice di rete di Terna (punto 1B.3.5.2) e nella Norma CEI 0-16 (punto 5.1.2.2);
  80. inoltre, detto guasto non ha causato una interruzione della continuità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica in quanto non vi è stata la riduzione della tensione al di sotto del 5 % della tensione di riferimento su tutte le fasi (Norma CEI EN 50160, punto 3.19, Nota 6 e TIQE, comma 1.1, lettera s): invero, come detto, per i sistemi polifase, un'interruzione si verifica quando la tensione cade al di sotto del 5 % della tensione di riferimento su tutte le fasi;
  81. il sistema di telecontrollo ha, invece, rilevato i dati e le informazioni per la ricostruzione del guasto - con particolare riferimento alle interruzioni ed agli eventi di mancanza di tensione nel punto di interconnessione con la RTN (in linea con le prescrizioni di cui alla Norma CEI EN 50160, punto 3.19, Nota 6 e del TIQE) - non essendo previsti dalla regolazione ulteriori obblighi di telecontrollo;
  82. è, quindi, corretto che - come evidenziato nel "protocollo di servizio" di cui all'Allegato 2 alla comunicazione di e-distribuzione prot. E-DIS-07/08/20-0498422 (prot. Autorità 25883 del 7 agosto 2020) - il segnale di allarme di "mancanza tensione linea AT" si sia presentato - *id est* si sia reso evidente all'operatore - solo dopo l'apertura dell'interruttore di linea in CP, avutasi a seguito dell'intervento di ispezione di e-distribuzione presso la CP stessa (avvenuto alle ore 19.15 del 16 febbraio 2020 dopo la richiesta di verifica ricevuta da Terna) e non al momento stesso del verificarsi del guasto;
  83. pertanto, non si rinviene alcuna censura nel fatto che il sistema di telecontrollo di e-distribuzione non abbia prodotto allarmi nel momento stesso del guasto (avendo invece registrato le informazioni relative al calo di livello di tensione derivante dal guasto) e che, quindi, e-distribuzione si sia recata presso la CP dopo l'invito di Terna;
  84. ciò posto, resta da verificare se siano fondate le censure mosse da Pitagora a e-distribuzione sulla presunta carenza di manutenzione della CP in questione, che sarebbe alla base del guasto;
  85. a tal proposito, si osserva che - in tema di attività di manutenzione della rete elettrica - non vi sono disposizioni regolatorie che impongono al gestore specifici obblighi al riguardo, pertanto valgono le procedure di manutenzione di cui il

- distributore si dota nell'ambito della propria autonomia, il cui rispetto può, *rectius* deve essere verificato attraverso la relativa documentazione di avvenuto svolgimento;
86. nel caso in esame, e-distribuzione ha fornito copia - acquisita agli atti - delle disposizioni interne disciplinanti tempi e modi per la manutenzione/monitoraggio/verifica degli impianti in alta tensione delle cabine primarie, con particolare riferimento agli impianti della Cabina Primaria interessati dal guasto, rappresentate dalla "Istruzione Operativa n. 1530 Versione n. 02 del 17/06/2019" - Allegato A recante "Elenco delle principali attività di ispezione e manutenzione impianti AT";
  87. di tali attività, in relazione al tipo di guasto in questione, rilevano le righe relative alle attività aventi il codice ST007 SC 007 (Ispezione generale dell'impianto AT-MT, effettuata con ciclicità semestrale oppure su condizione) e ST009 SC 009 (Ispezione termografica dell'impianto AT, effettuata con ciclicità annuale oppure su condizione);
  88. orbene, nella citata nota prot. E-DIS-07/08/2020-0498422 (cfr. anche il relativo allegato 5) e-distribuzione ha dichiarato in generale che tutte le attività periodiche che riguardano gli impianti della Cabina Primaria interessati dal guasto "*...sono state regolarmente eseguite in aderenza alla documentazione innanzi citata...*" e, più specificamente, che le ultime attività di ispezione generale e di ispezione termografica sono state svolte rispettivamente il 4 ottobre 2019 ed il 2 ottobre 2019, precisando che "*...In entrambe le ispezioni non è stata riscontrata nessuna criticità...*";
  89. sempre nella citata nota del 7 agosto 2020 il gestore ha, altresì, precisato che l'intervento di ispezione termografica ha riguardato le "*...parti attive di impianto AT-MT-BT- tra cui quello interessato dal guasto il 15/02/2020...*" e che lo strumento della termografia "*...avrebbe eventualmente potuto segnalare un progressivo degrado dell'elemento oggetto di guasto; tuttavia, esaminando il rapporto di manutenzione relativo alla suddetta termografia, come riportato nell'Allegato 7, la stessa risulta essere invece non critica secondo i criteri di valutazione delle criticità, basate sulla differenza di temperatura tra il componente in analisi e lo stesso componente in condizioni di esercizio normale...*";
  90. rispetto a ciò, deve dirsi che, in effetti, la documentazione fornita dal gestore relativamente alle citate ispezioni, generale e termografica, non riporta criticità di funzionamento in relazione al componente sede del guasto e, di ciò, non può che prendersi atto in assenza di documentate allegazioni contrarie del reclamante;
  91. il fatto che e-distribuzione (come dalla stessa dichiarato) archivi l'esito documentale di siffatte ispezioni unicamente "*...in caso di esito negativo dell'ispezione stessa e conseguente necessità di intervento manutentivo...*", rientra nelle autonome determinazioni di detto gestore in tema di attività di manutenzione della rete elettrica;
  92. per quanto riguarda, infine, la contestazione per cui la carenza di manutenzione sarebbe ricavabile dal fatto che e-distribuzione non avrebbe mai chiesto il fermo degli impianti, si osserva in primo luogo che appare corretto ritenere che la

richiamata previsione del Regolamento di esercizio comporti l'obbligo per Pitagora e la facoltà per e-distribuzione di (rispettivamente) dover/poter fermare gli impianti 5 giorni ogni 4 anni, laddove si rendano interventi di manutenzioni per la cui esecuzione sia necessario tale fermo; non, invece, che ogni 4 anni debba essere svolta attività di manutenzione che implichi necessariamente fermo degli impianti;

93. ciò detto, rispetto all'affermazione di Pitagora per cui non vi sarebbe mai stata richiesta di fermo degli impianti per esercizio di attività manutentiva, e-distribuzione - dopo aver confermato di aver "*...posto in essere tutte le attività di ispezione e manutenzione necessarie a garantire la continuità e la qualità del servizio erogato, per le quali non sempre si è reso necessario richiedere alla reclamante il fermo impianto...*" - ha anche dichiarato che "*...si sono verificate due attività di manutenzione per le quali è stato richiesto il fermo impianto, rispettivamente nelle date 26/03/2014 e 09/11/2015...*";
94. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
95. In conclusione, rilevando che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, non sono emersi i profili di responsabilità nella condotta di e-distribuzione, lamentati da Pitagora, in merito al verificarsi del guasto ed alle tempistiche di risoluzione dello stesso e, quindi, il reclamo non risulta meritevole di accoglimento

### **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Pitagora S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*